SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

8° COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969

(8^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

« Disciplina dell'attività sementiera » (784):

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

PRESIDEN	ΓE						Ĭ	Pag	g.	137	7,	143	3,	144,	145
Balbo .															144
Brugger															145
Collesel	LI,	sc	otto	se	gr	eta	ri	9	đi	S	ta	to	p	er	
l'agrıcolt	ura	e	le	fo	res	ste								141,	144
DINDO, re															
Grimaldi															
Masciale															
Pegoraro															
SCARDACCI															

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Balbo, Boano, Brugger, Chiaromonte, Compagnoni, Dindo, Grimaldi, Lombardi, Marcora, Marullo, Masciale, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

P E G O R A R O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D I N D O , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge su cui ho avuto incarico di riferire è un testo di legge a carattere tecnico ma di notevole importanza per le conseguenze che avrà non soltanto nel campo della produzione e del commercio delle sementi, ma anche nel campo della genetica ed in quello più vasto dell'agricoltura.

È al buon seme, infatti, alla sua selezione, alla sua purezza ed alla sua pronta ed economica reperibilità che è soprattutto affidato il progresso della nostra agricoltura.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

8a SEDUTA (22 ottobre 1969)

Il disegno di legge è presentato dal Ministro dell'agricoltura di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio e del commercio con l'estero, ma non sembra ad una prima lettura della relazione introduttiva che nella stesura delle norme siano state valutate appieno le conseguenze lontane di esse nè che siano stati ascoltati i punti di vista delle categorie interessate o che di essi si sia tenuto il dovuto conto.

Per questo sarà necessario che questa Commissione, chiamata a deliberare in sede redigente, approfondisca — anche magari a mezzo di udienze conoscitive — alcuni degli aspetti più impegnativi della proposta disciplina.

Dobbiamo anzitutto esaminare se il presente disegno di legge sia necessario ed opportuno.

A ciò possiamo, senza tema, rispondere che esso è necessario ed è opportuno. Ciò in primo luogo perchè la produzione ed il commercio delle sementi obiettivamente necessitano di una disciplina e di una regolamentazione che per le leggi vigenti sono soltanto frammentarie e slegate mentre sempre maggiore importanza riveste il settore per l'agricoltura e per l'economia nazionale; ed in secondo luogo perchè siamo a ciò obiettivamente obbligati dalle direttive emanate dalla Comunità economica europea fin dal 1966. e precisamente dalle direttive 400, 401, 402, 403 che si riferiscono alla commercializzazione, nell'ambito della Comunità, delle sementi rispettivamente delle barbabietole, delle piante foraggere, dei cereali e delle patate.

Il disegno di legge si riferisce alle sementi per colture erbacee da pieno campo, a quelle per colture erbacee attive, ornamentali e da fiori, alle sementi delle piante agrarie ed ai materiali di moltiplicazione quali i bulbi, i rizomi, eccetera.

La disciplina della produzione ed il commercio delle piante forestali, officinali e da frutta dovrà essere invece oggetto di altro provvedimento analogo.

Nel riferire sulle linee direttive del disegno di legge ora proposto al vostro esame, mi sia consentito di non seguire l'ordine degli articoli, ma di seguire invece la via naturale del seme della sua creazione ai controlli ed al consumo, cosa che a me sembra renderà più chiara tutta l'esposizione.

Premetto anzitutto che a mio giudizio la direttiva principale della legge deve essere quella di rendere sì il più possibile sicuro e controllato il settore, così che l'agricoltore e la Comunità siano garantiti sulla bontà e genuinità delle sementi, ma anche favorire attraverso una adeguata normativa, e non intralciare, i fondamentali studi di genetica, che son quelli che inventano (mi si passi la parola impropria) le nuove varietà di piante e la scioltezza dei commerci al di là dello stretto necessario.

La scienza fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura è senza dubbio la genetica. I suoi cultori cercano attraverso selezioni ed incroci, che necessariamente richiedono anni di studi, di selezionare e stabilizzare varietà vegetali che sempre più rispondano alle esigenze dell'agricoltura ed alle richieste della collettività. Molti di tali studi sono portati avanti da enti ed istituti di Stato, ma molti sono curati da enti privati e da singoli appassionati.

Ad essi deve essere lasciata ampia libertà di ricerca, possibilità di tenere il segreto sui propri processi genetici e possibilità di sperimentare, mentre per gli agricoltori che tali sementi devono usare occorre la garanzia che le nuove varietà proposte siano state accertate essere utili a rispondere alle qualità dichiarate.

Gli inventori delle varietà di piante si chiamano in termine tecnico e nella legge « costitutori ». Tale qualifica è loro riconosciuta se hanno brevettato la varietà da loro scoperta; oppure possono essere riconosciuti « costitutori » dal Ministero dell'agricoltura, sentita la competente sezione del Consiglio superiore del Ministero stesso (art. 9 del disegno di legge).

Solo essi (art. 7, lettera a) possono produrre le sementi di base (élite) e cioè le sementi capostipiti che messe in coltivazione anche da sementieri non inventori daranno la grande produzione da mettere in commercio e che vengono chiamate sementi certificate.

Tali sementi di base e certificate è previsto che non possano essere poste in vendita se non appartengano alle varietà che, dopo controlli complessi e prove in campo, non siano state ammesse, da una particolare Commissione, all'iscrizione in particolari registri, detti delle varietà, tenuti dal Ministero dell'agricoltura e previsti all'articolo 19 del disegno di legge.

Tali registri esistono già presso il nostro Ministero perchè sono stati istituiti dalla legge 28 aprile 1938, n. 536, ma fino ad ora non è stato previsto l'obbligo dell'iscrizione per poter commerciare la semente.

In tali registri inoltre le varietà debbono essere descritte in modo da poter essere distinte ed individuate rispetto ad altre varietà, mentre il comma 9 dell'articolo, che del resto riporta la frase delle direttive CEE, prescrive in modo alquanto sibillino che « a richiesta del costitutore può essere fatto obbligo dal segreto ai componenti la Commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche ».

Il comma è sibillino perchè da esso sembra, indirettamente, che i costitutori debbano, per ottenere l'iscrizione delle loro varietà, descrivere e comunicare anche il loro segreto più geloso e cioè il come è possibile arrivare ad ottenere le loro varietà.

Questi due aspetti della norma, e cioè la necessità di aver ottenuto l'iscrizione nel registro per poter diffondere una data varietà di semente di base ed il sospettato obbli go di dover denunciare il segreto, diciamo così, di fabbricazione, non mi trovano consenziente per cui dovrò proporre di modificare in parte l'articolo o chiarirlo bene.

Ecco le ragioni di ciò. Come ho già esposto, la genetica è una scienza di tempi lunghi poichè deve seguire il ciclo naturale del fiorire e del riprodursi delle piante ed essa è inoltre fondamentale per il progresso agricolo e per la conquista dei mercati.

Per avere un'idea della sua importanza basti pensare che uno scienziato sta eseguendo esperimenti per acclimatare nell'Italia centrale una particolare varietà di grano duro. Se gli riuscirà, come tutti speriamo, l'agricoltura, ora profondamente in crisi, di quelle zone in gran parte collinari potrà risorgere bene perchè il grano duro ha un prezzo di quattromila lire circa più del grano tenero e poichè infine potremo allora coprire interamente il nostro fabbisogno nazionale di grano duro mentre diminuiremo la produzione nazionale di grano tenero di cui abbiamo sovraproduzione. Sono risultati che neanche dieci piani verdi possono consentire di raggiungere da un anno agrario all'altro.

Altro esempio clamoroso è quello avvenuto recentemente nell'Unione Sovietica in cui un « costitutore » ha creato una pianta di girasole che dà una resa doppia di semi oleosi e che quindi di colpo, da un anno all'altro, ha potuto potenzialmente raddoppiare la produzione. Dobbiamo qui considerare che la nazione ora decisamente in testa in questo settore della scienza agraria è quella degli Stati Uniti d'America dove sono giunti, tra l'altro, a produrre ortaggi e frutta senza semi e sarebbero quindi in grado di accaparrarsi senz'ombra di dubbio il gusto dei consumatori là dove presentassero tale prodotto sui mercati. La legislazione degli Stati Uniti non pone vincoli od obblighi ai costitutori ed al commercio delle loro sementi di base, mentre ne ha di rigidi per le sementi certificate.

Ciò ho detto, dilungandomi un poco, per mettere in luce l'estrema importanza di questo particolare aspetto della produzione. Ben si comprende allora come un costitutore italiano non ci tenga affatto a veder scritti i propri segreti sul libro delle varietà, ma sia tentato piuttosto di trovare all'estero, dove sia possibile non rendere pubblici i metodi di produzione, un mercato per le proprie varietà, e come un costitutore straniero rinunci al mercato italiano per le stesse ragioni; per cui la nostra agricoltura potrebbe trovarsi impedita nell'uso di sementi nuove, usate invece in tanti continenti con risultati imprevedibili per quella libera competizione dei prodotti sui mercati.

Ritengo quindi che debba essere detto a chiare lettere che non v'è obbligo di consegnare al libro delle varietà i segreti genetici di produzione delle varie vie stesse e modificato di conseguenza il comma sibillino sopradetto.

Anche il divieto di commercio delle varietà e novità non iscritte deve essere mitigato e ciò sempre per ragioni obiettive. La speciale Commissione, infatti, se deve controllare seriamente le possibilità e le caratteristiche delle nuove varietà presentate, deve impegnare almeno il tempo di alcune stagioni con la conseguenza del grave ritardo che costitutore ed agricoltore debbono subire per mettere in produzione le varietà.

Per evitare ciò e cautelare egualmente la collettività penso che noi dovremmo proporre che accanto al registro ufficiale sia istituito un registro che possiamo chiamare « di lista d'attesa » in cui a richiesta del costitutore la varietà sia iscritta provvisoriamente con validità per il tempo necessario ad eseguire i dovuti accantonamenti, scaduto il quale la varietà è iscritta od è cancellata ma durante il quale il costitutore può vendere la semente di base, naturalmente con l'indicazione che il seme è ancora in attesa, così che l'agricoltore, in tal modo informato, possa liberamente decidere se correre il rischio di tentare la coltura.

Il seme di base, una volta uscito dalle aziende dei costitutori, passa ai riproduttori in grande per il commercio; passa quindi a coloro che dal seme di base, attraverso una prima ed una seconda riproduzione, arrivano alle sementi chiamate « certificate » e che formano il grosso della produzione selezionata. Per eseguire questa attività, e cioè per produrre a scopo di vendite prodotti sementieri occorre la licenza del Prefetto della provincia ove ha sede lo stabilimento (art. 2) su parere di una particolare commissione.

Questi stabilimenti sementieri sono soggetti a controlli in campo da parte di tecnici all'uopo delegati dal Ministero dell'agricoltura, per cui è prevista una serie di denuncie delle coltivazioni e di certificati di idoneità delle sementi durante la loro produzione, selezione ed imballaggio per la vendita (articoli 4 e 21). È prevista, sempre dentro i sacchi, pacchi ed imballi, una dettagliata certificazione con appositi cartellini in cui dovranno essere scritte tutte le caratteristiche atte ad individuare la sementa e le sue qualità, la

ditta produttrice, la provenienza del produtto eccetera in armonia con le direttive comuni varie (articoli 11, 12, 13 e 17).

È prevista infine la tenuta da parte delle ditte produttrici e delle ditte importatrici di sementi di uno speciale registro di carico e scarico (articoli 5 e 18) « per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, nel quale debbano essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza ».

A questo punto debbo far presente che le organizzazioni dei produttori di sementi concordano con i controlli, concordano in sostanza, con qualche alleggerimento per le piccole quantità, sulla cartellinatura delle confezioni ma chiedono tutti l'abolizione del registro di carico e scarico, definendo la sua tenuta come un aggravio di operazioni costose e inutili e come un intralcio alla scioltezza delle operazioni, indispensabile in un settore in cui vi sono migliaia di tipi diverse di sementi, spesso richieste in piccole distinte quantità.

Le osservazioni circa l'onere e l'intralcio sembra siano fondate, se si tiene conto che le ditte debbono già tenere i loro registri contabili e che su ogni confezione sono scritti abbondanti dati per individuare e le sementi e la provenienza e la ditta responsabile, mentre le direttive della Comunità non prevedono la tenuta di tale registro. Prima di pronunciarmi o meno sulla effettiva necessità, agli effetti dei controlli, della tenuta di tale registro ritengo sia necessario che il Ministero dell'agricoltura ci dica in base a quali criteri ha ritenuto necessario proporre di istituirlo e ci escluda che le molteplici operazioni di controllo effettuate dai certificatori, i registri di contabilità delle ditte e la cartellinatura delle confezioni non sono sufficienti ad individuare le sementi ed i suoi produttori. Soltanto dopo aver esaminato ed approfondito quanto ci dirà il Ministero noi potremmo trarre equilibrati motivi di giudizio su questo particolare aspetto della disciplina delle sementi.

8ª SEDUTA (22 ottobre 1969)

Passando all'attività vera e propria di vendita delle sementi, rilevo come per essa non sia prevista licenza speciale alcuna e penso quindi che essa sia sottoposta soltanto alla normale licenza di commercio. Sarebbe tuttavia necessario chiarire esplicitamente tale punto che può dar luogo a perplessità, così come dovrà essere chiarito se le aziende produttrici che provvedono anche alla vendita diretta agli agricoltori debbano provvedersi, oltre che della speciale licenza prefettizia prevista all'articolo 2, anche della licenza di commercio, come si dovrebbe ritenere.

All'articolo 15 viene prevista una novità nel campo della repressione delle frodi e cioè viene previsto che il negoziante non sia responsabile del contenuto dei pacchi di sementi, se tali pacchi non sono stati manomessi: unico responsabile è il produttore. Le organizzazioni di questi ultimi fanno presente che alcune qualità delle sementi, come ad esempio la germinabilità, dipendono anche dall'ambiente in cui i pacchi sono tenuti e che pertanto non può essere loro attribuita responsabilità oltre la loro sfera di influenza. Ritengo il reclamo fondato e quindi sarà necessario modificare per questo punto l'articolo 15.

I controlli e la disciplina generale della materia sono attribuiti dal disegno di legge, come è naturale, al Ministero dell'agricoltura, che potrà a ciò delegare enti attrezzati.

Notiamo subito che nelle due Commissioni previste nel disegno di legge (art. 2 - licenze e art. 19 - registri) mancano i rappresentanti della categoria più interessata e cioè gli agricoltori, che dovranno invece essere inclusi.

Notiamo anche che è prevista all'articolo 26 l'istituzione di una particolare sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura per la sovrintendenza sull'applicazione della legge.

Esprimo riserve per tale scelta poichè l'Istituto ha compiti creativi e sperimentali più che amministrativi e di controllo. Questi compiti possono invece essere utilmente affidati all'Ente Nazionale Sementi Italiane con sede in Milano, che già esercita tale funzione ed è a ciò attrezzato, oppure essi pos-

sono essere assegnati all'ufficio sementi del Ministero.

Le sanzioni previste per i trasgressori alle norme del presente provvedimento, dall'articolo 28 all'articolo 33, sono abbastanza pesanti per cui sarà necessario esaminare in dettaglio la loro portata ed il grado di diligenza richiesto per evitarle.

Per concludere esprimo il parere che il presente disegno di legge, nonostante abbia dettagliate disposizioni transitorie (artt. 34 e 42), debba prevedere un certo lasso di tempo, pari ad almeno una intera annata agraria a partire dalle semine, prima di acquistare efficacia. Ciò per consentire ai produttori che durante un anno si preparano per la stagione della semina di adeguarsi alla nuova legge non appena possano lavorare per la prossima seminazione. Rilevo infine che il carattere spiccatamente tecnico della legge rende consigliabile in molti casi rinviare le norme di dettaglio all'emanando futuro regolamento e pertanto alla grande importanza che tale regolamento avrà accanto alla legge. Fin d'ora si auspica che il regolamento emanato necessariamente dall'Esecutivo sappia fedelmente interpretare e seguire lo spirito informatore che il potere legislativo riterrà di dare al presente disegno di legge e che propongo sia sì di disciplina ma non di intralcio allo sviluppo di un settore di attività così importante per un buono sviluppo della nostra agricoltura.

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Preannuncio fin da ora la presentazione di alcuni emendamenti già predisposti dal Ministero, che in parte mi sembra interpretino i rilievi avanzati dal relatore a proposito di riduzioni ed ampliamenti, avvertendo che sul problema della vigilanza e della tutela, non considerato negli emendamenti stessi, mi riservo di far approfondire in tempo utile lo studio dai miei uffici in modo da poter esprimere in merito, durante la discussione degli articoli, il pensiero del Governo.

MASCIALE. Desidero in primo luogo osservare che il disegno di legge è dovuto all'iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con altri Ministri, ma tra questi ultimi ne manca uno la cui competenza nella materia è indubbiamente specifica: quello della ricerca scientifica. Infatti non stiamo esaminando un provvedimento di poca importanza, bensì un insieme di norme a carattere prevalentemente scientifico e tecnico, ed è strano che per esso sia stata considerata più importante la presenza del Ministero dell'interno che non quello della ricerca scientifica. Gradirei quindi un chiarimento in proposito da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato o del Presidente.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, ritengo che l'esigenza di stabilire un'organica e completa disciplina della materia, specie dopo l'ampia relazione del collega Dindo, ci consigli di chiedere che venga distribuita la relazione stessa; ciò anche in considerazione del fatto che sono stati preannunciati dal rappresentante del Governo degli emendamenti, che sarebbe opportuno studiare assieme alla relazione. Sarebbe pertanto opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

P E G O R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che il disegno di legge al nostro esame sia di notevole importanza e complessità e che dobbiamo essere grati al relatore per lo sforzo da lui compiuto per presentarci la materia nel modo più semplice possibile. Da parte mia mi riservo di intervenire in modo più completo in una prossima seduta: oggi mi limiterò ad alcune considerazioni preliminari per arrivare ad una proposta relativa allo svolgimento del dibattito.

Io condivido alcune affermazioni del relatore, del resto contenute anche nella relazione unita al disegno di legge, a proposito dell'inadeguatezza della legislazione in materia di attività sementiera. Le norme sulla produzione di sementi e sul loro commercio non rispondono più alle esigenze derivanti dai progressi della scienza e della tecnica agricola, e l'inadeguata disciplina dell'importante attività arreca danni considerevoli agli operatori del settore, specie ai più modesti, che, come al solito, sono i

primi a farne le spese. In particolare tale danno colpisce i coltivatori, che non hanno le necessarie garanzie sul valore genetico delle sementi e dei materiali di moltiplicazione. Quindi una buona disciplina dell'attività sementiera interessa sia i produttori agricoli, che si attendono da essa maggiori garanzie sulla bontà dei prodotti, sia tutta la collettività, in quanto dal valore genetico delle sementi dipende la produzione agricola nazionale.

Noi consatiamo oggi che vi sono dei ritardi notevolissimi nell'adeguamento della legislazione in materia di produzione e di commercio di sementi, ed è questo un fatto che non si spiega soltanto con la complessità della materia. Il ritardo appare quanto mai significativo se si considera che nel giugno 1966 il Consiglio dei ministri della CEE ha impartito direttive riguardanti le sementi di cereali, foraggere, bietole e patate, ed altre tendenti a sostituire le disposizioni nazionali in materia con norme comuni, cioè comunitarie, conformi — si dice - alle esigenze moderne. Tra queste direttive ve ne sono alcune di notevole importanza: intendo riferirmi al catalogo comune delle varietà delle specie coltivate, che dovrebbe essere istituito entro la corrente annata.

Avendo dunque presente la confusione che ora esiste nel settore a me sembra di estrema importanza il fatto che i coltivatori della Comunità abbiano a loro disposizione un elenco delle sementi e dei moltiplicatori valido per tutti i Paesi del MEC.

Un adeguamento della nostra legislazione in materia alle norme comunitarie riveste quindi una particolare importanza ed urgenza. È evidente peraltro — soprattutto in considerazione del fatto che le disposizioni impartite dal Consiglio dei ministri della CEE risalgono al giugno 1966 — che i ritardi che si verificano a questo riguardo hanno delle cause ben precise; una disciplina incompleta e superata può infatti far piacere soltanto a coloro che finora hanno dominato il mercato delle sementi (in proposito basta pensare agli industriali saccariferi che hanno per molto tempo monopolizzato questo settore) godendo di po-

sizioni di favore anche verso la concorrenza straniera. E di questo ovviamente hanno fatto le spese i produttori e la nostra agricoltura.

Come appare evidente il problema investe interessi molteplici e presenta aspetti molto particolari e complessi che difficilmente possono essere dibattuti ed approfonditi in questa sede. Formulo pertanto la proposta che si tenga eventualmente - se la si ritiene opportuna — una seconda riunione della Commissione da dedicare alla discussione generale, ma che in seguito dato il carattere essenzialmente tecnico della materia — si nomini una sottocommissione, così come è stato già fatto per l'esame di altri disegni di legge, la quale dovrà avere il compito di approfondire i vari aspetti del problema sentendo anche il parere delle categorie interessate. La settimana scorsa abbiamo infatti sentito quello dell'Organizzazione dei commercianti: penso che sia conveniente ascoltare anche i rappresentanti dei produttori. Sono d'accordo con la proposta fatta dal senatore Dindo, quindi, anche se quando sento parlare di indagini conoscitive di solito ho il timore che le cose vadano troppo per le lunghe: ritengo però che in tempi abbastanza brevi noi dovremmo essere in grado di interpellare i rappresentanti delle categorie interessate.

D'altra parte la stessa relazione del senatore Dindo — così ampia e ricca di spunti anche critici — ci impone di seguire questa prassi. È bene, quindi, a mio avviso, rinviare l'esame del provvedimento — come suggeriva poco fa il senatore Masciale — ma soprattutto, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, costituire questa sottocommissione che — ripeto — dopo avere interpellato le categorie interessate potrebbe rapidamente predisporre un testo modificato da sottoporre alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Su questa proposta sentiremo in seguito il parere del rappresentante del Governo e del relatore.

S C A R D A C C I O N E . A mio avviso, il testo del disegno di legge al nostro esa-

me è pesante e pertanto, invece che facilitare l'attività delle aziende agricole sementiere, crea notevoli intralci: le disposizioni in esso contenute intervengono infatti più che altro come azione di freno e di repressione ponendo a tali aziende tutta una serie di legami e di obblighi.

Sarebbe pertanto opportuno, soprattutto in considerazione del fatto che il rappresentante del Governo ha già preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, procedere nel contempo ad un'opera di semplificazione di tali disposizioni, stralciando dal testo in esame tutte quelle che potrebbero trovare in un regolamento che evidentemente potrebbe adattarsi con maggiore facilità di una legge al mutare delle esigenze — una più adeguata sistemazione. Desidero ricordare a questo proposito le norme relative alla vigilanza, la cui competenza risulta attribuita a numerosi Ministeri (dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno) invece che al solo Ministero dell'agricoltura: ora, è necessario tenere presente al riguardo che i vivai delle piante da frutto sono considerati aziende agrarie e non industriali e su di essi pertanto non ha alcuna facoltà di intervenire la Tributaria. Il giorno in cui ciò avvenisse, costningeremmo tali aziende a tenere una doppia contabilità per sfuggire a determinati interventi. Anche le aziende sementiere dovrebbero quindi essere riconosciute come aziende agricole e non industriali e, di conseguenza, non dovrebbero avere l'obbligo di tenere registri controllabili dal Ministero delle finanze, ma dovrebbero, a mio avviso, essere sottoposte alla vigilanza del solo Ministero dell'agricoltura per un controllo di carattere essenzialmente tecnico e non tributario. E ciò soprattutto per non creare eccessive difficoltà che - come peraltro è già accaduto per l'olivicoltura impedirebbero in definitiva di conoscere la effettiva situazione del settore.

La proposta fatta dal senatore Pegoraro di nominare una sottocommissione mi sembra senz'altro opportuna ed utile, soprattutto perchè tale sottocommissione potrebbe con la presenza del rappresentante del Governo procedere appunto all'opera di snellimento del testo, curando principalmente

il punto centrale della disciplina che, a mio parere, è quello della produzione di nuove sementi, di nuove varietà, che invece nel testo attuale appare un po' trascurato. In Italia infatti vi è bisogno più di ricercatori che creino nuove varietà adeguate alle esigenze del mercato che di controlli veri e propri delle partite di semi, soprattutto ove si consideri che il più delle volte tali partite sono prodotte dalle stesse aziende agricole che poi le utilizzano.

La sottocommissione dovrebbe quindi, a mio avviso, lavorare d'accordo con il Governo per rendere il provvedimento meno pesante e più funzionale in modo che sia di aiuto e di incoraggiamento ai produttori soprattutto al fine di migliorare le attuali disponibilità di semi delle aziende agricole.

BALBO. La relazione svolta dal senatore Dindo è stata veramente esauriente ed ha prospettato dei problemi che, a mio avviso, sarebbe indispensabile affrontare con maggiore ampiezza di tempo. Sono inoltre d'accordo sulla necessità di alleggerire le disposizioni contenute nel testo in esame, affinchè la nostra produzione possa innestarsi con maggiore facilità nel MEC; in questo settore infatti l'Italia si trova quasi in coda soprattutto perchè, al contrario degli altri Paesi, i produttori si trovano di fronte a notevoli difficoltà.

Ed abbiamo delle difficoltà che non si limitano al mercato ma che impediranno anche agli stessi ricercatori di avere quella facilità e quella libertà che sono loro necessarie per operare nel migliore dei modi.

Pertanto penso proprio che sia necessario avere il tempo per esaminare più a fondo il provvedimento, ed è per questo che sono favorevole alla nomina di una sottocommissione, la quale potrà prendere in esame certi particolari che hanno una notevole importanza nel quadro generale. Spero che si possa iniziare al più presto possibile, naturalmente avendo a disposizione tutto il materiale reperibile in modo che la discussione possa spaziare.

GRIMALDI. È necessario rielaborare il testo del disegno di legge — e tale compito potrebbe essere affidato alla sottocommissione — poichè è affiorata l'esigenza di una sistematica diversa, che faciliti l'applicazione del provvedimento. In tale rielaborazione andrà tenuto presente, ciò che manca nel testo attuale, cioè l'incentivazione della ricerca nel campo delle sementi, in modo da dar vita ad una normativa più completa; e a tal fine la sottocommissione potrà essere illuminata dagli orientamenti che indicherà il Governo.

PRESIDENTE. Vorrei sapere qual è il pensiero del Governo e del relatore sulla nomina della sottocommissione.

D I N D O, relatore. Sono favorevole, ma non penso che sarà possibile giungere ad una conclusione entro una settimana.

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Come ho già detto, alcuni aspetti del problema non sono stati considerati durante la formulazione degli emendamenti da parte del Ministero, e quindi è necessario condurre uno studio ulteriore. Ad esempio, per quanto riguarda la vigilanza e i controlli, bisogna fare attenzione a non introdurre un sistema fiscale che fermi il provvedimento. Questa è una preoccupazione non solo personale ma che va approfondita e in qualche maniera risolta in sede di Governo, collocando vigilanza e controlli nella stretta competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto riguarda la sottocommissione il Governo non può interferire, rientrando la sua nomina nelle prerogative delle Commissioni parlamentari. Credo comunque che essa possa accelerare i tempi e quindi ad una proposta intesa in tal senso non posso che dichiararmi favorevole, esprimendo anzi la mia gratitudine. Naturalmente bisognerà tener conto della necessaria presenza del Governo, che sarebbe bene fosse presente almeno con un funzionario tecnico.

Si è poi accennato all'opportunità di procedere ad un supplemento di indagine conoscitiva attraverso categorie che non sono state sentite. Anche questo penso sia giu8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

8ª SEDUTA (22 ottobre 1969)

sto, purchè non comporti un'eccessiva estensione ma si rimanga nei limiti di un'indagine di carattere tecnico, senza toccore il settore commerciale o altro, in modo da giungere presto, ripeto, alle conclusioni. Mi permetto tale suggerimento assicurando la piena collaborazione del Ministero ed auspicando che la Commissione possa portare quanto prima e nel migliore dei modi a termine i suoi lavori, articolando il disegno di legge nella maniera più funzionale.

PRESIDENTE. Credo di poter concludere prendendo atto del consenso generale alla nomina della sottocommissione proposta dal senatore Pegoraro, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura. I Gruppi parlamentari indicheranno al senatore Dindo, che la presiederà, coloro i quali, a loro giudizio, dovranno farne parte.

Per quanto attiene ad eventuali indagini conoscitive, o comunque agli opportuni contatti con gli esperti, essi dovranno procedere in modo molto rapido, onde non far sorgere intralci. Tra l'altro, a disposizione della sottocommissione sarà tutta quella documentazione che il Ministero ed il relatore hanno già raccolto, oltre a quella che si verrà raccogliendo successivamente.

Vorrei aggiungere che il provvedimento si uniforma alle direttive della CEE in materia, e che pertanto la Commissione dovrebbe essere direttamente informata dal Ministero di quanto è stato detto in proposito a Bruxelles, in maniera da tenerlo presente. A mio avviso, infatti, uno dei punti delicati al riguardo, anche per i suggerimenti che possono derivare dall'incontro di Bruxelles, è costituito dal comportamento ulteriore della nostra delegazione in tale settore, in preparazione del nuovo regolamento comunitario sulla materia.

Questa sottocommissione potrà cominciare a lavorare subito e dovrà procedere,

al di fuori di ogni formalità, con la massima speditezza per arrivare alla formulazione di un testo che sia il più soddisfacente possibile.

La discussione in seno alla Commissione dovrà pertanto essere rinviata alla data che il presidente della sottocommissione ci vorrà indicare.

D I N D O, relatore. D'accordo. Ritengo però che sia sufficiente la partecipazione di tre senatori ai lavori della sottocommissione.

PRESIDENTE. Se vi è qualche Gruppo che non ha interesse a designare un proprio rappresentante, d'accordo; ma in linea di massima, quando si tratta della costituzione di sottocommissioni incaricate di redigere testi di legge, non possiamo prescindere dalla designazione dei Gruppi politici.

BRUGGER. Sarebbe forse opportuno decidere sin da ora che tutti coloro che hanno interesse a seguire i lavori della sottocommissione possono parteciparvi.

PRESIDENTE. Onorevole collega, abbiamo detto che questa sottocommissione lavorerà al di fuori di ogni formalità; quindi, qualsiasi accordo potrà essere preso direttamente col senatore Dindo.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott ENRICO ALFONSI